

dito Dominio, et andasse ad habitare nelle fortezze e isole soggette a Venetia, non sia accettato, nè s'usi difficoltà di consignarlo per appunto nello stato che s'attrova, alla persona che sarà andata, se anco havesse fatto homicidio o latrocinio trasportando robba, sia restituito giusto nella forma s'attrova, e parimente dal canto mio s'abbia da praticare nell'istessa forma, che se alcuno da quella parte havesse ammazzato qualche d'uno, o rubbato portasse roba, sia restituito giusta nella forma s'attrova.

CAP. xxiv. Che vertendo litti tra un Venetiano e l'altro, li Baili loro habbino da ascoltare conforme il costume loro, senza che da alcuno sia d'impedimento; e se alcuno havesse qualche differenza col Bailo sudetto, che fosse nella città di Costantinopoli alla mia Felice Porta, sia la causa ascoltata nel mio Imperial Divano; ritrovandomi io però con felicità alla guerra, all' hora simili littiggi vertenti col Bailo debbano essere ascoltati dal Comandante e Giudice destinati alla custodia di Costantinopoli; e se alcuno havesse qualche differenza o pretensione concernente al negotio delli mercanti venetiani, habbino d'andar al Cadi, ma non ritrovandosi il Dragomano di Venetia presente, il Cadi non habbia da ascoltar le differenze loro, nè essi perciò usando difficoltà, debbano differire con dir che il dragomano non è presente, anzi debbano farlo comparire, e se il dragomano loro s'attrovasse occupato in affari premurosi, s'abbia ad aspettare sin al suo arrivo. Che li Baili non essendo pieggi, non possano da persona alcuna per li altrui debiti esser molestati nè astretti al pagamento; absentandosi però li debitori, li creditori possano andar a cercarli dove che fossero andati, là dove coll' intelligenza del Giudice o Comandante possano fare le pretensioni giustamente e rettamente; ma se fosse fugito alli paesi soggetti a Venetia, habbi il Bailo a rapportar il fatto alli Signori di Venetia, acciò usino diligenza per la recupera del suo.

CAP. xxv. Capitando da Venetia qualche mercante al mio custodito Dominio, non sia questo preso ne molestato per debiti di altri, e che nessuno delli mercanti Venetiani, volendo portarsi a Brussa, o in qualche altro luogo, non possa partire senza passaporto del suo Bailo, e se ostinati vorrano partire senza permissione, il Subassi debba dar aiuto al Bailo, e non lasciarli partire. Che li marinari delli vascelli che vengono da Venetia, non possano esser presi al servitio del mio custodito Dominio, ma nella forma che sono venuti possano colli loro vascelli ritornare, e da quelli che